

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/689/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 1

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 2

89/690/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 6

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 7

89/691/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 11

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 12

1 (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

89/692/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 16

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 17

89/693/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 21

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 22

89/694/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale** 26

Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale 27

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/689/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

in seguito denominata «Austria»,

entrambe in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione dell'Austria al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Austria è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Austria possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario dell'Austria, per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo dell'Austria si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo dell'Austria ai prezzi di mercato, e la somma dei

prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e dell'Austria. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo dell'Austria figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario dell'Austria figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente l'Austria sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato all'Austria nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
della Repubblica d'Austria*

Wolfgang WOLTE

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamiento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario dell'Austria: 102 912 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento****Articolo 1**

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario dell'Austria previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario dell'Austria è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso all'Austria e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/690/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1.

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

in seguito denominata «Finlandia»,

entrambe in seguito denominate «parti contraenti»;

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione della Finlandia al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Finlandia è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Finlandia possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario della Finlandia, per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Finlandia si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Finlandia ai prezzi di mercato, e la somma dei

prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Finlandia. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo della Finlandia figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Finlandia figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente la Finlandia sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Finlandia nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
della Repubblica di Finlandia*

Leif BLOMQUIST

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamiento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario della Finlandia: 77 568 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento****Articolo 1**

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Finlandia previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Finlandia è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso alla Finlandia e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/691/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

in seguito denominata «d'Islanda»,

entrambe in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione dell'Islanda al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Islanda è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Islanda possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario dell'Islanda per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo dell'Islanda si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo dell'Islanda ai prezzi di mercato, e la somma dei

prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e dell'Islanda. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo dell'Islanda figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario dell'Islanda figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente l'Islanda sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato all'Islanda nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
della Repubblica d'Islanda*

Einar BENEDIKTSSON

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamiento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario dell'Islanda: 4 608 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento***Articolo 1*

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario dell'Islanda previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario dell'Islanda è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso all'Islanda e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/692/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

IL REGNO DI NORVEGIA,

in seguito denominata «Norvegia»,

entrambi in seguito denominati «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione della Norvegia al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Norvegia è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Norvegia possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario della Norvegia, per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Norvegia si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Norvegia ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti

interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Norvegia. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo della Norvegia figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente la Norvegia sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS.

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Norvegia nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
del Regno di Norvegia*

Eivinn BERG

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario della Norvegia: 73 344 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento***Articolo 1*

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Norvegia è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso alla Norvegia e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia
sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/693/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

IL REGNO DI SVEZIA,

in seguito denominata «Svezia»,

entrambi in seguito denominati «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione della Svezia al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Svezia è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Svezia possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario della Svezia, per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Svezia si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svezia ai prezzi di mercato, e la somma dei

prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svezia. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo della Svezia figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Svezia figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente la Svezia sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS.

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Svezia nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
del Regno di Svezia*

Stig BRATTSTRÖM

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamiento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario della Svezia: 137 856 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento****Articolo 1**

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Svezia previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Svezia è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso alla Svezia e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

(89/694/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la decisione 87/499/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale il quale utilizza le reti di comunicazione «TEDIS»;considerando che, con la decisione 89/241/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato una modifica della decisione 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 285 dell'11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 19 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità», e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in seguito denominata «Svizzera»,

entrambe in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

CONSIDERANDO che la partecipazione della Svizzera al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Svizzera è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Svizzera possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario della Svizzera per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Svizzera si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera ai prezzi di mercato, e la somma dei

prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo della Svizzera figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Svizzera figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente la Svizzera sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Svizzera nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre millenovecentottantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Jean VIDAL
Gianluigi GIOLA

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

Bénédict de TSCHARNER

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

- 1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;
- 2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
- 3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;
- 4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;
- 5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
- 6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;
- 8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;
- 9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;
- 10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;
- 12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;
- 13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;
- 14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B**Disposizioni finanziarie per il 1989**

Stanziamiento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

Importo stimato del contributo finanziario della Svizzera: 147 456 ecu.

ALLEGATO C**Modalità di finanziamento****Articolo 1**

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Svizzera previsto all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Svizzera è gestito da segretariato EFTA.
 2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.
 3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.
 4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
 5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.
 6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.
 7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso alla Svizzera e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.
-